

CONSORZIO IRICAV DUE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA E PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

PREMESSE

- Visto l'art. 77, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- Visto l'art. 77, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolari complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del predetto comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- Visto l'art. 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all' "Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici", di cui all'articolo 78 del medesimo Decreto, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, IRICAV DUE adotta il seguente procedimento ed i seguenti criteri di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici

1. Oggetto del Regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento definisce il procedimento e i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici degli appalti di lavori.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono presentare richiesta di iscrizione all'apposito Albo dei commissari di gara (di seguito, anche "Albo") costituito da Iricav Due ed essere selezionati ai fini della individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici.
- 1.3. I soggetti che intendono presentare una richiesta di iscrizione all'Albo dovranno comprovare il possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, moralità e compatibilità richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili e come meglio dettagliati al successivo art. 2.
- 1.4. Iricav Due nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 1.5. Iricav Due si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
- 1.6. L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. Iricav Due si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all'esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

2. Composizione dell'Albo e requisiti dei commissari

2.1 L'Albo è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, indette da Iricav Due, finalizzati alla realizzazione della tratta di linea ferroviaria ad alta velocità Verona – Padova.

2.2 In particolare, possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i seguenti soggetti:

- ingegneri;
- architetti;
- geometri.

2.3 che abbiano:

- a) Almeno 10 anni di iscrizione al proprio Albo professionale e svolto uno o più dei seguenti incarichi:
 - i. Dirigente d'azienda (i.e.: Direttore generale, Direttore tecnico o altro ruolo dirigenziale) in enti pubblici o aziende private operanti nei settori delle costruzioni/infrastrutture/trasporti.
 - ii. Direttore dei Lavori per appalti di lavori per un importo complessivo non inferiore a Euro 100 milioni e non inferiore a Euro 20 milioni per singolo appalto;
 - iii. Project Manager / Direttore di Cantiere per appalti di lavori per un importo complessivo non inferiore a Euro 100 milioni e non inferiore a Euro 20 milioni per singolo appalto;
 - iv. Almeno 3 incarichi come responsabile unico del procedimento e/o commissario di gara in relazione ad affidamenti aventi importo complessivo non inferiore a Euro 100 milioni e non inferiore a Euro 20 milioni per singolo affidamento.

Costituirà requisito preferenziale aver svolto gli incarichi di cui alla lettera a) che precede:

- in ambito ferroviario;
- negli ultimi 10 anni.

- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- c) regolarità degli obblighi previdenziali;
- d) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

2.4 Non possono essere iscritti all'albo né far parte della Commissione giudicatrice:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- 2.5 Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza delle cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta, in particolare di:
- a) cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
 - b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.
- 2.6 Iricav Due, prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77.
- 2.7 Ai sensi dell'art. 77 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

3. Modalità di iscrizione all'albo

- 3.1 I candidati verranno ammessi all'Albo sulla base dei curricula presentati (ed eventuale altra documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti), attestanti la tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che privato. I professionisti, in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra enunciati possono iscriversi all'Albo con apposita domanda (**Allegato 1 – Modello A**), mediante il portale Iricav Due, raggiungibile all'indirizzo <https://iricavdue.synertrade.com>, fornendo le informazioni e la relativa documentazione. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale del soggetto richiedente e deve essere corredata della relativa documentazione.
- 3.2 A conclusione della verifica dei requisiti, il Consorzio ne comunicherà al professionista l'esito entro 10 giorni. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, il Consorzio notificherà al candidato richiesta di integrazione della documentazione e i relativi tempi di inoltro.
- 3.3 La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporteranno la non accoglibilità dell'istanza. Una volta terminata la fase di istruttoria, sarà pubblicato e quindi consultabile sul portale di Iricav Due (<https://veronapadova.it>) l'elenco dei professionisti che sono ammessi all'Albo. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo.
- 3.4 La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comporta l'accettazione piena e incondizionata del presente Regolamento, nonché di ogni successiva modifica ed integrazione.
- 3.5 I termini per la presentazione delle candidature saranno resi noti sul portale Iricav Due raggiungibile all'indirizzo veronapadova.it.

3.6 Iricav Due si riserva la facoltà, in presenza di oggettive sopravvenute esigenze del Consorzio, di procedere all'aggiornamento dei termini di chiusura e/o riapertura delle iscrizioni all'Albo nonché all'aggiornamento dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti. In tali circostanze Iricav Due procederà, almeno 5 giorni prima, alla pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet contenente le informazioni in ordine ai predetti aggiornamenti.

4. Composizione e nomina della commissione

4.1 La Commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a 3, individuati con le modalità di seguito indicate.

4.2 Iricav Due, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto per ciascun affidamento, procederà - attraverso il portale Synertrade - all'inoltro di apposita comunicazione a tutti i soggetti regolarmente iscritti con la quale agli stessi verrà richiesto di dichiarare quanto segue:

- a) il permanere dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione all'Albo di Iricav Due;
- b) di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento di cui trattasi;
- c) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame;
- d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- e) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;
- f) avendo preso atto dell'elenco dei partecipanti alla gara, l'assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo commissariale e il possesso dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell'articolo 35 co. 3 lett. e) e 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 51 c.p.c. e articolo 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di conflitto di interesse.

4.3 I soggetti interessati dovranno rendere la predetta dichiarazione, *ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci*, entro il termine ultimo indicato da Iricav Due. Ai fini dell'individuazione dei componenti e del Presidente delle Commissioni giudicatrici tra coloro che abbiano reso la dichiarazione di cui al precedente punto 4.2 entro il termine indicato, si procederà alla selezione secondo criteri di competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, commisurate alla rilevanza economica e strategica della gara in esame, garantendo il criterio della rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle Commissioni sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2.6 che precede. Qualora dall'esito dell'esame curriculare degli esperti, risulti un numero di candidature idonee maggiore rispetto al numero ricercato, Iricav Due potrà valutare di ricorrere ad un sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano la piena conoscenza della data del sorteggio, delle modalità di svolgimento dello stesso. A seguito dell'avvenuta individuazione - che sarà comunicata mediante apposita comunicazione sull'area riservata del portale - si procederà ai conseguenti adempimenti formali, preordinati alla costituzione ed insediamento dell'organo commissariale.

4.4 Il Presidente della Commissione viene indicato all'unanimità dai membri della commissione e tra gli stessi o, in subordine, individuato mediante sorteggio.

4.5 I membri delle Commissioni giudicatrici sono nominati con apposita determina dirigenziale. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. Compensi

5.1 Ai Commissari verrà corrisposto un compenso calcolato, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi".

5.2 L'iscrizione all'Albo di Iricav Due, come pure l'individuazione - secondo competenza o mediante sorteggio - non comportano l'insorgenza di alcun obbligo o impegno in capo ad Iricav Due al conferimento dell'incarico di componente dell'organo commissariale.

6. Disposizioni finali

- 6.1 Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 6.2 Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche dopo l'istituzione dell'Albo ANAC nel caso in cui Iricav Due sia impossibilitata a costituire la commissione giudicatrice di gara con le modalità di cui all'art. 77 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che per appalti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di non particolare complessità.
- 6.3 In ogni caso, la durata dell'Albo avrà termine al cessare delle esigenze di affidamento di Iricav Due, in relazione all'esistenza del Sistema di Qualificazione, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria AV/AC Verona – Padova, la cui fine ad oggi è prevista al 31/12/2025.
- 6.4 Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le citate linee guida ANAC.